

CIII^a TORNATA

VENERDÌ 11 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente **TITTONI TOMMASO**

INDICE

Congedo pag. 3006

Disegni di legge (approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra » 3024

« Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali » 3028

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 » 3033

« Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi » 3035

(discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » 3007

Oratori:

AMERO D'ASTE 3015, 3017
CAGNI 3012, 3015
CORSI, *dell'Ufficio centrale* 3011
GRANDI, *dell'Ufficio centrale* 3015
GUALTERIO, *relatore* 3009, *passim*, 3021
LAMBERTI 3013
MILLO 3010
PRESBITERO 3017, 3020
REYNAUDI 3016
SECHI, *ministro della marina* 3008, *passim*, 3021

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale* pag. 3009, *passim*, 3021

(Approvazione di un ordine del giorno) . . . 3021

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina e del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 648, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina » 3021

Oratori:

AMERO D'ASTE, *relatore* 3023SECHI, *ministro della marina* 3024

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica » 3026

Oratori:

CORSI, *dell'Ufficio centrale* 3027, 3028

PRESBITERO 3026, 3027

SECHI, *ministro della marina* 3027

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina » 3029

Oratori:

AMERO D'ASTE, *relatore* 3030SECHI, *ministro della marina* 3029

« Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina » 3031

Oratori:

CAGNI 3033

CORSI, *relatore* 3031SECHI, *ministro della marina* 3033

(presentazione di) 3035

(rinvio di discussione):

Oratore:

SECHI, *ministro della marina* 3025

Interrogazioni (annuncio di)	pag. 3036
(svolgimento di):	
« Del senatore Spirito intorno alla notizia di un grave conflitto fra soldati italiani e contadini croati »	3006
Oratori:	
MILLO	3007
PORZIO, <i>sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio</i>	3006
SPIRITO	3006
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	3019

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

PELLERANO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Conci per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Spirito al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno e al ministro della guerra: « Per conoscere se sia vera la notizia di un grave conflitto fra soldati italiani e contadini croati, avvenuto, come dicesi, recentemente a Knin in Dalmazia, e nell'affermativa se siano stati adottati convenienti provvedimenti pel prestigio del nome italiano, ed a tutela della vita dei nostri soldati e connazionali in Dalmazia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per rispondere a questa interrogazione.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho l'onore di comunicare all'onorevole Spirito che la sua interrogazione non ha più ragione di essere perchè già è noto che la notizia cui egli si ri-

ferisce è falsa. Del resto ho l'onore di comunicare al Senato i seguenti telegrammi:

« Conflitto Knin fantastico, non essendosi colà verificato alcun incidente tra nostri carabinieri e contadini croati ».

E il generale Taranto mi comunica:

« Smentisco in modo categorico notizia conflitto tra carabinieri italiani e contadini croati ».

Spero che il senatore Spirito prenderà atto con soddisfazione di queste dichiarazioni.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Son lieto di aver provocata in questa Assemblea una solenne smentita da parte del Governo, del fatto oltremodo odioso ed impressionante di un sanguinoso conflitto che sarebbe avvenuto a Knin fra nostri carabinieri e contadini croati. Senonchè la risposta del Governo non elimina tutte le nostre preoccupazioni, perchè è indubitato che la notizia di quel fatto conteneva eziandio un'accusa altrettanto calunniosa, quanto vile, contro i nostri soldati e soprattutto contro i nostri carabinieri.

PORZIO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Ma tutta la notizia è falsa; è l'invenzione di un giornale.

SPIRITO. Ma rimane l'accusa formulata da quel giornale jugoslavo; difatti è un giornale, un giornale ufficioso di Belgrado che ha riferito una notizia...

PRESIDENTE. Sappiamo tutti cosa vuol dire l'ufficiosità. (*Si ride*).

SPIRITO ...falsa, e se ne è servito per calunniare i nostri benemeriti carabinieri; e quel che è ancora più deplorabile è che un giornale inglese, il *Morning Post*, un giornale molto importante, ed ultra-conservatore, anch'esso ha raccolto la notizia e ripetuto la infamante accusa rivolta contro i nostri soldati.

Vedo qui l'onorevole ammiraglio Millo e vorrei che egli parlasse: potrebbe dire come i nostri carabinieri fossero idolatrati appunto dai contadini croati, perchè nei nostri soldati e nei nostri carabinieri essi vedevano i tutori della loro vita, della loro proprietà e del loro bestiame.

Ora, se questo avviene, è perchè una propaganda contro di noi si va spiegando in tutta la Dalmazia da parte degli italofofi che adesso han potuto ritornare in quei paesi nel momento stesso che i nostri soldati debbono abbandonarli.

Mi auguro che il Governo vorrà tener d'occhio questa propaganda, non solo per i gravi doveri e gli obblighi politici, morali e patriottici che si è assunto con il Trattato di Rapallo, ma altresì per la tutela della vita dei nostri soldati. Io credo d'essere interprete del sentimento unanime del Senato mandando ai nostri soldati e ai nostri carabinieri in Dalmazia, un saluto di solidarietà, e nel tempo stesso una sdegnosa protesta contro i diffamatori del buon nome d'Italia così di Belgrado come di Londra. (*Approvazioni*).

MILLO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLO. Posso assicurare che i carabinieri godono in Dalmazia di un grandissimo prestigio. Il fatto che non hanno mai chiesto del denaro e non hanno mai minacciato delle baionettate, ha fatto sì che essi hanno acquistato un grande ascendente sulle popolazioni che paventano il giorno in cui si ritireranno; ed io penso che l'esodo del bestiame avverrà, non perchè i carabinieri lo spingano alla costa, ma perchè la popolazione temerà che i sopravvenienti s'impossessino del bestiame, come hanno già fatto nella Dalmazia meridionale da loro occupata. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » (N. 67-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329 concernente il recluta-

mento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente ».

Nella seduta di ieri furono approvati i primi due articoli del testo modificato dall'Ufficio centrale. Cominceremo quindi dall'art. 3 del testo dell'Ufficio centrale.

Art. 3.

L'articolo 15 della legge 29 giugno 1913, numero 797, resta modificato come segue:

Gli ufficiali del Corpo sanitario sono normalmente reclutati mediante concorso per esame fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina; quando tale concorso non dia i risultati occorrenti, potranno indirsi concorsi, sempre per esami, fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito, nonchè fra i laureati in medicina e chirurgia; questi ultimi non dovranno avere superato l'età di 30 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti.

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 16 della legge 29 giugno 1913, n. 797 è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso con esame e per i gradi di tenente o sottotenente nella misura richiesta dai bisogni del servizio e secondo i criteri determinati dall'interesse di questo.

Il concorso per tenente ha luogo tra giovani laureati delle Scuole superiori di commercio e di istituti equiparati o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

I prescelti nominati sottotenenti di commissariato seguono un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti nell'ordine di anzianità risultante dal concorso.

Il concorso per sottotenente ha luogo tra giovani licenziati dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate che abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°. I prescelti sono nominati sottotenenti di commis-

sariato e come è stabilito per l'altro concorso seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un successivo tirocinio pratico a bordo onde essere riconosciuti idonei al servizio navale.

I sottotenenti commissari così reclutati avanzano in seguito, nella misura richiesta dai bisogni del servizio secondo le norme e seguendo i criteri stabiliti dalla legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Domando alla Commissione se consente di portare il termine di 26 anni, di cui al comma 3°, ad anni 28 per allargare il margine del reclutamento, come pure, e per la stessa ragione, di portare a 24 anni il termine per il reclutamento dei provenienti dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate. Inoltre debbo far rilevare che nel capoverso 4° non si contiene nessuna riserva circa l'idoneità per la promozione dei sottotenenti commissari e proporrei quindi di aggiungere « purchè diano affidamento secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

GUALTERIO, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 con le modifiche proposte dall'on. Ministro, accettate dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 5.

I candidati ai concorsi per ufficiali del Genio navale sanitario e di commissariato provenienti dagli istituti civili d'insegnamento indicati nei precedenti articoli per venire ammessi al concorso debbono possedere le condizioni stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina e per ottenere la nomina ad ufficiali debbono contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

(Approvato).

Art. 6

Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i Corpi militari della R. marina 6 marzo 1898, n. 59 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purchè abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianità.

(Approvato).

Art. 7.

Le condizioni di permanenza nel grado di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i sottotenenti di vascello e tenenti degli altri Corpi Militari della R. Marina quali risultano dalle tabelle della Legge di avanzamento sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Il periodo minimo di permanenza nel grado per i sottotenenti di vascello e ufficiali di grado corrispondente, degli altri Corpi militari della R. marina è di anni tre fatta eccezione per i tenenti del Corpo Reale equipaggi ai quali non è richiesta tale condizione.

Il periodo d'imbarco necessario per tale avanzamento è di ventiquattro mesi per i sottotenenti di vascello e tenenti macchinisti e di sei mesi per i tenenti medici e tenenti commissari. Non è richiesto periodo d'imbarco per l'avanzamento dei tenenti del Genio navale e tenenti del Corpo Reale equipaggi.

L'avanzamento a capitano ingegnere, medico e commissario ha luogo per anzianità.

L'avanzamento a capitano macchinista come è stabilito per i tenenti di vascello ha luogo per concorso. I tenenti macchinisti per ottenere l'idoneità all'avanzamento dovranno seguire un corso superiore d'istruzione presso l'Accademia navale e superarlo con felice esito gli esami finali.

(Approvato).

SECHI, *ministro della marina*. Desidererei chiarire, affinché rimanga negli atti, che ho accettato la soppressione dell'art. 11 del disegno di legge ministeriale, perchè, come dice la

Commissione nella sua relazione, questa deve essere materia da inserire nel regolamento anzichè nella legge. Resta inteso che la Commissione non disapprova i criteri di questo articolo, ma propone che essi formino oggetto di norme regolamentari.

Accetto poi la soppressione dell'art. 12 del testo ministeriale.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. La Commissione, si astiene dal formulare un giudizio e lascia in facoltà dell'onorevole ministro di mettere nel regolamento tutto quello che crede.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della dichiarazione che egli ha fatto sugli articoli 11 e 12 del disegno di legge ministeriale. Passiamo all'art. 8.

Art. 8.

L'avanzamento a maggiore ingegnere, medico e commissario ha luogo per concorso.

Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei Corpi rispettivi includendovi se è il caso quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. In questo articolo non è previsto il caso dei sottotenenti commissari, poichè il testo parla solo di tenenti di commissariato. Io desidererei che si parlasse anche di sottotenenti, perchè per il commissariato è previsto anche il reclutamento dei sottotenenti,

Proporrei quindi che il secondo comma dell'art. 8 si leggesse così: « Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei corpi rispettivi, o anche a sottotenente se trattasi di ufficiali commissari, includendovi, se è il caso, quelli che risultassero iscritti tra di essi nei ruoli di anzianità ».

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 8 con la modificazione apportata dall'onorevole ministro della marina e accettata dall'Ufficio centrale.

Art. 8.

L'avanzamento a maggiore ingegnere medico e commissario ha luogo per concorso.

Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei Corpi rispettivi o anche a sottotenente se trattasi di ufficiali commissari, includendovi se è il caso quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

Pongo ai voti l'articolo 8 così emendato

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

L'avanzamento al grado di sottoammiraglio e di brigadiere generale è subordinato alle condizioni che le norme in vigore determinano in ciascun Corpo per l'avanzamento al grado di contrammiraglio e corrispondenti.

Per l'avanzamento da sottoammiraglio a contrammiraglio e gradi corrispondenti, unica condizione è la permanenza di un anno nel grado di sottammiraglio o brigadiere generale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro della marina se ha dichiarazioni da fare sulla soppressione degli articoli 15, 16 e 17 del testo ministeriale.

SECHI, *ministro della marina*. La Commissione propone la soppressione totale dell'articolo 16 del progetto ministeriale. Mi rendo ragione dei motivi molto importanti per i quali può sorgere disparità di avviso sulle disposizioni di questo articolo, e i pareri possono essere molto diversi pure essendo tutti rispettabili e sostenibili con buoni argomenti.

In omaggio al parere della Commissione non avrei difficoltà a sopprimere una parte dell'articolo 16, vorrei però sottoporre alla Commissione la considerazione se non creda di dover lasciare l'ultima parte dell'articolo stesso il quale viene a dar al ministro una semplice facoltà di sospensiva e non già di deliberazione definitiva, facoltà che mi sembra opportuno rimanga al ministro.

Per gli articoli 15 e 17 nulla ha da osservare. GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. L'articolo 16 modifica un articolo del regolamento, non un articolo della legge di avanzamento. L'Ufficio centrale è di opinione contraria allo spirito che informa questo articolo e non lo ritiene conforme alla legge; però non ha creduto di doversi pronunciare, per il motivo che questo articolo riguardava esclusivamente un articolo di regolamento: e se anche modificato fosse stato approvato, per legge veniva per forza a doversi inserire, non nella legge di avanzamento, ma nel regolamento e quindi sarebbe stato un articolo di regolamento approvato per legge il quale poi avrebbe potuto andare soggetto ad essere variato con un decreto reale, come sono variati quando occorre gli articoli di regolamento che si vogliono emendare. Il lasciare solo l'ultimo periodo getterebbe della confusione, perchè sarebbe una disposizione isolata senza spiegazione. Dovendo fare una modificazione bisognerebbe prendere l'articolo corrispondente della legge e studiarne l'emendamento.

Ora fare entrare questo nuovo articolo in un decreto-legge, il quale ha avuto già vigore non sembra cosa molto corretta.

Io credo che se il ministro ritiene che la sua responsabilità richieda di variare qualche disposizione della legge di avanzamento, possa presentare un disegno di legge apposito come è stato fatto in precedenza. Oggi sarebbe troppo lungo il dover fare una discussione in merito ad una proposta che probabilmente non avrebbe sicuro terreno per essere discussa.

Sommariamente il concetto dell'Ufficio centrale è che gli ufficiali debbano, per loro garanzia, essere giudicati dai loro giudici naturali. Il ministro è il capo dell'Amministrazione, non è però il capo militare del corpo. Anche in Inghilterra gli ufficiali, nonostante che l'Ammiragliato sia composto di ammiragli, preferiscono e richiedono di essere giudicati dai loro giudici naturale, ossia da una Corte marziale piuttosto che dall'Ammiragliato stesso; questa preferenza si è manifestata in molte circostanze e la richiesta di tali ufficiali è stata generalmente soddisfatta.

Il procedero con altro criterio sarebbe in opposizione non solo con lo spirito della legge di

avanzamento della marina, ma anche della legge d'avanzamento dell'esercito, la quale è informata sui medesimi concetti. Quindi adesso non sarebbe il caso, secondo l'Ufficio centrale, di fare una discussione su questo argomento.

Se io sono entrato in questo argomento è per spiegare il concetto dell'Ufficio centrale, che ritiene preferibile rinviare le disposizioni di questo articolo all'articolo di regolamento che è da esso variato.

MILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLO. Vorrei far presente che l'articolo 16 contempla le prerogative del ministro; quindi a me parrebbe che queste dovessero essere contenute nella legge, e non nel regolamento. Io manterrei nell'articolo 15, presentato dal ministro, il primo comma, il penultimo e l'ultimo, togliendo naturalmente l'«altresì» che non ha più ragione di esistere quando si sopprime il comma precedente.

SECHI, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Anzitutto desidero dichiarare al Senato che con la richiesta da me fatta non intendevo togliere per nulla il prestigio o l'autorità alla Commissione d'avanzamento; cose queste, che se mai sono intaccate da qualcosa, non lo sono certo da questo articolo: magari potrebbero esserlo dalla Legge fondamentale d'avanzamento che all'articolo 28 dice: «le proposte d'avanzamento ai gradi di capitano di vascello, contrammiraglio, e vice ammiraglio e gradi corrispondenti, debbono essere deliberate da una Commissione suprema di avanzamento composta ecc.». La legge originaria parla di proposte, poi stabilisce che si faccia il quadro di avanzamento. Dunque la legge è un po' vaga e non conferisce certo autorità alla Commissione, perchè «proposta» non significa «esecuzione». Chi è che deve determinare l'esecuzione? Oggi prevede l'articolo 115 del regolamento che dice: «i quadri d'avanzamento compilati dalle competenti commissioni sono validi e hanno effetto solo dopo che siano approvati dal ministro». Dunque la legge attuale è vaga perchè parla di proposte; e questa indeterminazione di essa è sanata da un articolo del regolamento, il quale pro-

scrive che i quadri sono validi dopo che sono approvati dal ministro.

Io non credo si possa pensare che si debba trattare di una approvazione platonica nel ministro, limitata a mettere la firma sulla proposta fatta dalla Commissione; dire che il ministro approva, vuol dire, dare al ministro facoltà di giudicare, non solo di firmare meccanicamente i quadri.

Avevo proposto questo articolo 16 per sanare la nebulosità della legge attuale, e per dare valore di legge a uno stato di cose cui si era giunti con articoli del regolamento: così io credo di aver fatto atto di deferenza, verso il Parlamento che è chiamato a deliberare su questione, cui finora si era provveduto con mezzi regolamentari; ed anche verso i corpi degli ufficiali poichè la loro posizione con la legge attuale rimane un po' per aria, mentre sarebbe definita esattamente per legge come lo richiede l'importanza della questione.

Queste sono le ragioni che mi indussero a inserire nel decreto legge l'articolo 16. Esso nella prima parte dice: « I quadri di avanzamento compilati dalle competenti commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro » e riproduce così l'articolo del regolamento, appunto perchè, secondo me, è questione talmente importante che va messa nella legge; in luogo della frase vaga dell'articolo 28.

Nell'articolo 16 del mio testo avevo inserito delle speciali facoltà di spostamento al ministro; non ho difficoltà a rinunciare a queste facoltà e di seguire in questo il criterio della Commissione.

L'ultima parte dell'articolo, che domando alla Commissione se crede di accettare, in sostanza dà una facoltà al ministro, non deliberativa, ma sospensiva, perchè dice che un ufficiale il ministro lo può togliere una volta dal quadro di avanzamento, ma ciò non significa che sia definitivamente tolto; la Commissione delibera nuovamente e se essa mette l'ufficiale in quadro per la seconda volta il ministro lo deve promuovere senza avere nessun'altra facoltà sospensiva.

Mi pare che questa disposizione sia un giusto temperamento fra i poteri della Commissione e quelli del ministro.

Si è detto: il ministro è capo dell'ammini-

strazione, ma vi sono i capi militari che devono essi giudicare gli ufficiali. Concordo pienamente in questo; s'intende per giudizi disciplinari, non per affari di competenza dell'autorità giudiziaria la quale del resto molto di rado ha da occuparsi di ufficiali della Regia marina.

Vorrei pure osservare, che il ministro è qualche cosa di più che il capo dell'amministrazione. Secondo la norma costituzionale il ministro ha la responsabilità del buon andamento dei servizi dipendenti dal suo dicastero di fronte al Parlamento e di fronte ai suoi colleghi di Governo: non è solo questione di amministrare, bensì di organizzare, di dirigere, di mantenere la disciplina.

Se ha questa responsabilità bisogna pure che abbia i mezzi corrispondenti; e - a mio avviso - occorre che abbia non tanto il diritto quanto il dovere di esigere che i quadri degli ufficiali siano tali da rispondere sempre e degnamente all'aspettativa che il paese ripone giustamente nella marina.

Ho detto questo per chiarire il mio pensiero, perchè mi è sembrato che l'onorevole relatore nel suo discorso si riferisse solo a quella parte dell'articolo 16 che non ho nessuna difficoltà a sopprimere. Desidererei quindi sapere, dopo questo chiarimento, cosa crede definitivamente di fare l'Ufficio centrale.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. Io non partecipo agli allarmi che si sono manifestati per introdurre in questa legge disposizioni che forse non erano nella legge di avanzamento.

Abbiamo avanti a noi il testo di una nuova legge; se questa è approvata, quanto è compreso in essa d'ora in avanti forma legge anche se non era compreso nella legge precedente.

A parte ciò, mi pare che siamo tutti d'accordo nel voler rinunciare ai commi che riguardano le modificazioni nella graduatoria del quadro di avanzamento, e sebbene io personalmente potrei non essere dell'avviso di sopprimere questa facoltà al ministro, aderisco, comunque, all'opinione espressa dalla generalità dei preopinanti, i quali non vedrebbero di buon occhio questa facoltà.

Sono poi d'accordo con l'onorevole ministro nel riconoscere l'opportunità di mantenere la facoltà di sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto in quadro e di sospenderla con decreto motivato.

Ciò non rappresenta un entrare nel merito del giudizio pronunciato dalla Commissione che ha compilato il quadro di avanzamento. La eventualità di questa sospensione può dipendere da tante circostanze che sopraggiungono, tra cui mancanze disciplinari dell'ufficiale, od anche dal fatto che talvolta il giudizio di una Commissione esaminatrice risulta nel complesso non corrispondente agli intendimenti dei suoi singoli componenti.

D'altra parte non si può negare al ministro di assumersi la responsabilità di sospendere una promozione, tanto più che la sospensione non pregiudica in nessun modo l'ufficiale, in quanto che il ministro deve rimettere nuovamente al giudizio della Commissione la proposta già fatta e, ove la Commissione confermi il suo giudizio favorevole, l'ufficiale deve essere promosso prendendo nel nuovo grado l'anzianità che avrebbe conseguita se il suo avanzamento non fosse stato sospeso.

Del resto, anche questa disposizione può essere costretta in un ristretto limite di tempo, per cui mi sembra che anche adottandola, permanga la guarentigia che nessun pregiudizio potrà derivarne.

Concludendo, io credo che si possa accettare la proposta fatta dall'onorevole ministro e dall'onorevole senatore Millo, per cui l'articolo 16, che diventerebbe articolo 10, consterebbe soltanto del primo, del penultimo e dell'ultimo comma, gli altri comma rimanendo soppressi.

Ritengo che il Senato potrebbe approvare l'articolo così emendato.

CAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. È stato dunque concordato di sopprimere il secondo e terzo comma di questo articolo che riguardava la graduatoria; ma io osservo che, col penultimo comma, noi rientriamo nel secondo e terzo comma che si vogliono soppressi. Con questa sospensiva si vorrebbe dare una facoltà al ministro, che, finché si tratta di giovani ufficiali, può avere poca importanza; ma quando si tratta di vecchi ufficiali che hanno trenta o quaranta anni di car-

riera, che sono stati valutati in tutte le loro qualità professionali, morali ed intellettuali, che sono stati giudicati meritevoli di essere promossi al grado superiore da una Commissione di ufficiali più anziani, che li conosce fin dall'inizio della loro carriera e che li ha visti lavorare per trenta o quaranta anni nel mestiere e in tutte le difficoltà del mestiere stesso, non mi sembra giusto che il giudizio di una sola persona, che può essere capo dell'amministrazione soltanto dal giorno prima, debba bastare per fermare la promozione di questi ufficiali, promozione riconosciuta giusta da un consesso che certamente ha tutta la competenza e tutta la serietà per emanare il proprio giudizio.

È stato convenuto di sopprimere l'alterazione della graduatoria, ma la sospensiva corrisponde presso a poco ad una alterazione di graduatoria...

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. No, no!

CAGNI. Io faccio la parte del diavolo in questo momento; supponiamo: io sono ministro e non voglio promuovere un Caio qualunque: sospendo la sua promozione; l'anno seguente cambio i membri della Commissione e l'individuo non è più promosso, oppure cambia il ministro ed il nuovo ministro, servendosi della disposizione di legge sospende di nuovo la promozione di questo ufficiale. Orbene io trovo allora più giusto, più onesto e più leale che questo ufficiale sia messo in posizione ausiliaria. O questo ufficiale è capace, e faccia il suo servizio e resti al suo posto, o non è capace, ed allora vada via. Ma che un ufficiale dopo tanti anni di carriera, e dopo essere arrivato ai più alti gradi possa essere sorpassato da un suo compagno, che abbia la sua medesima anzianità ed i suoi stessi meriti, è un fatto che ineluttabilmente semina odio e rancore nella compagine degli ufficiali. Infatti anche il miglior carattere di questo mondo non può impedire la umana reazione che si verifica in questo caso, ed è naturale che fra questi due capi resti una specie di rancore latente che non è proficuo né per la marina né per il servizio. Io credo molto più prudente evitare, in modo assoluto e per legge, che avvenga questo inconveniente; se non si vuol dare questo vantaggio ai capitani di vascello, sebbene io creda si debba darlo, lo si dia agli ammiragli ma si

penso che quando un uomo è arrivato al grado di capitano di vascello e messo in un dato quadro, non deve esser più toccato finchè non si creda giunto il momento di metterlo a riposo. Vi dirò che in marina c'è un sistema per eliminare facilmente un ufficiale senza ricorrere a nessuna legge speciale, perchè la legge attuale dà facoltà al ministro di non imbarcare un capitano di vascello o un contrammiraglio, stando la distribuzione dei comandi sotto la responsabilità personale del ministro. Ora, se un ministro non vuole che un capitano di vascello avanzi di grado, non lo imbarca: così questo capitano non avrà gli anni d'imbarco necessari e non passerà più al grado superiore. Francamente è meglio metterlo in posizione ausiliaria, piuttosto che imbarcarlo, dargli il comando, metterlo nel quadro e poi farlo giudicare dalla commissione e sospendergli la promozione. La marina è un piccolo corpo: siamo sette ammiragli e dodici contrammiragli e siamo conosciuti come l'erba bettonica: quando uno restasse sospeso nella promozione, il suo prestigio sfumerebbe ed egli non avrebbe più nessuna autorità.

La nostra autorità in mare è basata unicamente sul prestigio personale: se voi sopprimete il prestigio personale dei capi sugli equipaggi e sugli ufficiali, questi capi non possono più soddisfare alle esigenze ed ai sacrifici che si ha il diritto e il dovere di pretendere da loro. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io non mi associo, per quanto abbia una grande deferenza per l'onorevole senatore Cagni, alle parole che egli ha pronunziato in contraddizione con quanto ha esposto il senatore Corsi. Trovo giusta la soppressione del comma secondo perchè effettivamente questo comma può dar luogo a giudizi personali non sempre completamente accettabili. Ma la facoltà che l'onorevole ministro chiede nel penultimo comma mi pare che possa essere mantenuta, perchè la supposizione che la sospensione di cui può valersi il ministro possa dar luogo ad artificiose modificazioni dei deliberati della Commissione, alla quale deve essere sottoposto il giudizio arbitrale definitivo sull'avanzamento o no dell'ufficiale, non mi pare giustificata. Tutt' al più si può prescrivere al

ministro che questa sottoposizione alla Commissione per nuovo giudizio sia limitata ad un tempo breve.

Quello che mi pare abbia detto l'onorevole senatore Cagni, relativamente al provvedimento di non imbarcare l'ufficiale per non promuoverlo, sarebbe un espediente...

CAGNI. Si fa ordinariamente così.

LAMBERTI... Allora sarà meglio che il ministro si serva della facoltà in questione, anzichè dell'espediente ora citato, come mezzo a mio parere più chiaro e più leale, per servirmi dell'espressione di cui si è valso l'onorevole senatore Cagni.

Se un ufficiale è già compreso nelle liste di avanzamento ed è giudicato idoneo, può benissimo talvolta la Commissione non avere le cognizioni concrete possedute dal ministro...

CAGNI. Il ministro borghese non può conoscere...

LAMBERTI. In astratto io debbo ammettere la buona fede e devo partire dal principio che il ministro non governi che nell'interesse dell'ente cui presiede, perciò condivido pienamente le ragioni che ha esposto l'onorevole Corsi.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. L'onorevole senatore Cagni ha accennato alla possibilità che avrebbe il ministro di mutare i membri della Commissione e di ottenere così una « Commissione, dirò così, addomesticata »: io desidero fare osservare al Senato che a questo il ministro non potrà mai riuscire, perchè la legge di avanzamento prescrive tassativamente come deve esser composta la Commissione e designa i suoi componenti: il ministro deve mettere nella Commissione quelli che sono designati. Siccome essa è di sette membri e i viceammiragli sono otto, ben poco ci sarebbe da scegliere, se pure fosse possibile, quindi il pericolo al quale ha accennato l'on. senatore Cagni non esiste. E non esiste nemmeno il pericolo che, cambiando il ministro, il successore possa sospendere di nuovo gli ufficiali esclusi dal quadro e considerare questa come prima sospensione; in ogni modo, se la dizione del capoverso non è chiara, nulla vieta di meglio stabilire che si tratta di una sola ed unica esclusione fatta da un solo ministro, e che anche se questi cambia,

il successore non può più valersi della facoltà di cui siasi già valso il suo predecessore.

È ben vero, come ha accennato il senatore Cagni, che il potere esecutivo ha già un mezzo di regolare la carriera degli ufficiali con le disposizioni relative all'imbarco.

Se un ministro rimanesse in carica per sette o otto anni di seguito, effettivamente potrebbe riuscire a mettere in ordine i quadri: se io fossi sicuro di rimanere ministro per tanto tempo rinuncierei volentieri all'art. 16, perchè in sei o sette anni sarei sicuro di mettere molto bene in ordine i quadri della marina.

Ma disgraziatamente la vita di un ministro è molto problematica (*ilaviti*), e così egli si trova costretto a promuovere coloro che hanno già fatto la navigazione per deliberazioni dei suoi predecessori; mentre può ritenere che alcuni di costoro che hanno compiuta la navigazione, e che perciò sono sottoposti all'esame della Commissione d'avanzamento, siano non dico non meritevoli (perchè mi pare che non si debba parlare in questa materia di meriti, ma soltanto di interesse del paese) può ritenere ripeto che non sia nell'interesse del paese, nell'interesse supremo della marina di promuoverli. Si dice: ma si fa un torto a questi ufficiali!

Ne convengo. Questi ufficiali hanno ragione di dolersi... Ecco: ragione di dolersi fino a un certo punto, secondo me.

Infatti, ciascun uomo è sempre il peggior giudice e il peggior conoscitore di se stesso, e questo forse è uno dei più gravi mali dell'umanità, perchè se ognuno conoscesse bene se stesso, e sapesse quanto vale, le cose andrebbero diversamente. Io dico che questi ufficiali esclusi dall'avanzamento se hanno veramente del buon senso, se hanno soprattutto dell'amore per la marina e per il paese, devono dignitosamente acconciarsi alla loro sorte, se pure non lieta, ed essere soddisfatti d'aver raggiunto già dei gradi abbastanza elevati.

È soprattutto negli alti gradi che occorrono uomini dotati di qualità superiori e pur troppo non comuni.

Ha detto il senatore Cagni: ma un ufficiale che ha fatto bene la carriera per 30 anni, che è arrivato al grado di capitano di vascello, perchè non deve essere promosso ammiraglio?

Ma è proprio allora che si manifesta la mag-

giore differenza tra i requisiti necessari per l'uno e per l'altro grado. Dirò di più: vi è, secondo me, una differenza così essenziale che si può essere ottimi capitani di vascello e non buoni ammiragli, mentre si può essere ottimi ammiragli pur non essendo stati ottimi capitani di vascello; ad esempio chi è un po' insopportabile non dirò della disciplina, ma dell'ordine, dei regolamenti, perchè ha una mente larga, una mente volitiva, una mente che pensa e che è abituata a concepire, farà miglior prova nel grado di ammiraglio che nei gradi inferiori.

Io in verità avevo fatta una semplice proposta, e desideravo di sapere il parere dell'Ufficio centrale. Mi pare che l'Ufficio centrale sia diviso, perchè, se non erro, il senatore Corsi ha manifestato un parere diverso da quello dei suoi colleghi.

Al punto cui è giunta la discussione, e occorrendo pure concludere, io ritengo siano da inserirsi nel progetto di legge in discussione il primo capoverso, il penultimo e l'ultimo dell'art. 16 del testo ministeriale, che costituiscono, secondo me, un giusto e un equo compromesso fra il rispetto che si deve alle condizioni di avanzamento, rispetto che io sento per intero e pieno, e le inderogabili necessità di dare al ministro sufficienti facoltà affinché possa assumere sempre piena responsabilità dell'opera sua.

Si dice: il ministro può essere venuto ieri e non essere competente. Ma se il ministro è venuto ieri è non è competente, non sarà tanto pazzo d'andare a cancellare con la penna nel quadro a casaccio. O non crederà di prendere informazioni, e allora lascerà le cose come sono; o se avrà qualche dubbio, richiederà informazioni provvedendo in conformità di queste. D'altra parte se uno è chiamato a fare il ministro, non è certo il primo venuto.

Se poi si va a considerare la responsabilità, vi è un'altra cosa assai importante da osservare. La Commissione, faccia bene o male, non ha nessuna responsabilità davanti a nessuno, e se anche si andasse a ricercarla sarebbe impossibile stabilirla, perchè in un corpo collegiale non si può discriminare le responsabilità dei singoli. Comunque, importerà poco, se fra venti anni si perderà una battaglia, sapere che la colpa è di quella tale Commissione che

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1921

aveva promosso ad ammiraglio chi non doveva promuovere...

THAON DI REVEL. Il ministro non ha mai risposto a noi!

SECH, *ministro della marina*. Se il ministro non ha risposto io non so, ma se mai è colpa del Parlamento, perchè il Parlamento ha sempre la facoltà di richiamare all'ordine il ministro, d'obbligarlo a lasciare il suo posto, di mettere in chiaro la responsabilità del ministro, ed io credo che non si giovi al prestigio delle nostre istituzioni statutarie affermando che i ministri non rispondono del loro operato.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ma i ministri non sono responsabili di fatto!

CAGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. Io non ho mai detto che tutti i capitani di vascello dovessero essere promossi. Anzi credo che l'80 per cento di essi debbano rimanere nel loro grado, e che sia un'ottima posizione quella già conseguita di capitano di vascello. Io ho detto semplicemente che, quando un capitano di vascello o un contrammiraglio è stato vagliato da una commissione di ammiragli, i quali danno una grande garanzia, non solo agli individui che sono vagliati, ma anche al paese, perchè certamente non promuovono degli individui che non lo meritano; quando un individuo è stato vagliato da questa commissione e lo è stato già dalle commissioni precedenti e lo è stato per quarant'anni di seguito e tutti hanno detto: « si, quest'individuo è idoneo ad essere contrammiraglio » io non comprendo come si possa sospendergli la promozione, senza gravissima perdita per il suo prestigio.

Se non è buono vuol dire che il ministro farà un cattivo rapporto e quest'individuo non sarà più promosso; ma quando egli è stato già giudicato idoneo da questa commissione composta dei sei ammiragli più anziani della marina, il mettere questo ufficiale in mora per il grado superiore significa demolirlo nel prestigio di fronte ai suoi dipendenti.

Non dico che debba continuare ad essere promosso: non sarà promosso vice ammiraglio e, se è un capitano di vascello, non sarà promosso contrammiraglio, ma quando questa commissione lo ha vagliato, chi può dare un

giudizio più giusto di quello di questa commissione composta di ammiragli, di tecnici, che conoscono il corpo da 40 o 45 anni? Se questo consiglio di ammiragli è cattivo, il ministro può benissimo mettere a riposo gli elementi meno buoni, rimpiazzandoli con elementi più giovani, ma quando la commissione ha vagliato, tutti debbono rispettare il quadro di avanzamento che questi ammiragli hanno fatto.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Dopo fatto il quadro di avanzamento, spesso si verificano dei fatti che riguardano l'ufficiale e per i quali il merito alla promozione diventa dubbio. Io credo che in questi casi il ministro abbia facoltà di sospendere la promozione, ma dovrebbe radunare una Commissione perchè si pronunziasse e non aspettare che passasse un anno cioè aspettare che si radunasse la Commissione che è solita radunarsi ogni anno per le promozioni. Mi pare che in questo modo questo ufficiale sarebbe tutelato.

CAGNI. Mi associo.

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *dell'Ufficio centrale*. Io vorrei richiamare l'attenzione del Senato sulla dizione precisa del capoverso, il quale dice: il ministro ha facoltà di sospendere con un suo decreto motivato la promozione di un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento. Ora le motivazioni di questo decreto non possono avere altra ragione che rapporti dei superiori sull'individuo che è iscritto sul quadro di avanzamento. Io credo che possa essere un capriccio del ministro il cancellarlo dal quadro, senza una ragione. Mi pare che con questa dizione e questa interpretazione il comma possa essere accettato; almeno la maggioranza dell'Commissione è di questo avviso.

THAON DI REVEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. La parola « motivato » non mi pare sufficiente: il decreto dovrebbe essere « circostanziato », perchè, per escludere un ufficiale, il ministro potrebbe dire « non è idoneo », senza specificare la ragione.

SECH, *ministro della marina*. Accetto.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. A me era parso che non fosse il caso di entrare nel merito di un articolo che io consideravo come una variazione di un articolo di regolamento.

Se si fosse dovuto discutere un nuovo articolo di legge in surrogazione dell'articolo 28 della legge di avanzamento, avrebbe dovuto il ministro presentare la proposta del nuovo articolo mentre il decreto legge non ha provveduto a questa sostituzione. E che tale via sia conveniente e che gravissimo sia l'argomento e necessaria molta ponderazione lo dimostrano i dispareri che si sono verificati sopra questa importante questione dell'avanzamento degli ufficiali, e soprattutto degli ufficiali di alto grado.

Nello stesso Ufficio centrale, per quanto una maggioranza in questo momento possa trovarsi d'accordo sopra delle modificazioni a questo articolo, la stessa maggioranza non è concorde sulla questione principale, ossia sulla questione di come deve essere regolato l'avanzamento. Infatti fra gli ammiragli che sono in questa aula, credo su questo punto non ve ne siano due che siano della medesima opinione, mentre lo sono nella necessità delle Commissioni per la formazione dei quadri e se si avesse davanti il regolamento del 1898 con tutte le variazioni che dal 1898 in poi sono state fatte a questo articolo 115, si vedrebbe che quasi tutti

ministri hanno apportato delle modificazioni a questo articolo, poichè quasi tutti pensavano in maniera diversa sopra la questione dell'applicazione dell'articolo stesso.

Io ritengo che se si vuol variare l'articolo 28 in maniera di ottenere un procedimento che possa essere veramente vantaggioso per l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, occorre presentare un nuovo articolo 28 e discuterlo ponderatamente non come è stato fatto adesso in modo molto sommario. È perciò che io personalmente, non come relatore, mantengo la soppressione dell'intero articolo, e propongo che il ministro, se lo crede, segua una di queste due vie; o modificare l'articolo 115 del regolamento con la procedura ordinaria o proporre uno o due articoli, o quanti ne crede con disegno di legge a modificazione della legge d'avanzamento che decida come si debba effettuare l'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina.

REYNAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. Mi ero proposto di non prendere parte alla discussione di questo decreto da convertirsi in legge, ma l'eco di lontani ricordi ed un piccolo resto d'una attività, oramai quasi spenta, mi inducono a dire poche parole.

Ciò che desidererei risultasse chiaro ed esplicito da questa discussione, sarebbe la scomparsa dalla legge di avanzamento e dal relativo regolamento della facoltà riservata al ministro di modificare la composizione dei quadri di avanzamento formati dalle competenti Commissioni.

Memore dei rancori e dei dolori causati da promozioni avvenute in base a tale facoltà, convinto della necessità che simile eccezionale disposizione debba essere eliminata, disposizione che non ha riscontro nell'esercito e che ritengo sia una piaga della legge di avanzamento della marina, universalmente deplorata nel corpo, io rivolgo all'onorevole ministro la viva, calda raccomandazione che tale facoltà sia definitivamente soppressa.

Desidererei poi che la mia raccomandazione fosse avvalorata da un voto del Senato. Presenterò al riguardo un ordine del giorno.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Il fatto stesso che ho accettato la soppressione di tre capoversi dell'articolo 16, che riguardavano tale facoltà, dimostra che concordo nel pensiero del senatore Reynaudi. Non ho difficoltà alcuna a dichiarare in modo formale, che io prendo impegno, visto che si tratta di una disposizione regolamentare, di sottoporre ai corpi consultivi competenti una modifica all'articolo 115 che elimini tale facoltà; però nel convenire in questo, credo sia tanto più opportuno lasciare al ministro la facoltà della sospensiva, la quale non tocca la posizione definitiva degli ufficiali. Questa facoltà della sospensiva, secondo me, è il mezzo che si dà al ministro per controbilanciare il parere della Commissione, inquantochè 99 volte su 100 il ministro e la Commissione vanno d'accordo, ma il giorno che non vanno più d'accordo, e il ministro non è soddisfatto del modo in cui è stato redatto il quadro di avanzamento dalla Commissione, egli può riunire di bel nuovo la Commissione e

intervenire nel suo seno per convincersi o per convincere.

Questo è il concetto che desidero affermare; che cioè il ministro possa intervenire nel seno della Commissione, non con voto, ma per assistere alla discussione e potersi illuminare. Egli esporrebbe anche le sue ragioni, ed accennerebbe, quando del caso, alla necessità in cui verrebbe con rincrescimento a trovarsi, di sospendere i deliberati della Commissione: è un contrappeso di natura sospensiva che non infirma definitivamente la carriera degli ufficiali. Quanto al dubbio dell'onorevole Cagni, che l'ufficiale colpito da questo provvedimento sia messo in posizione morale difficile, a me pare che si troverà nella stessa posizione di quelli esclusi dall'avanzamento per deliberati che la Commissione dovrà pur prendere essa specie nei gradi elevati, perchè è difficile, quanto più si va in alto, trovare molte persone che abbiano l'insieme delle facoltà necessarie per dare buon affidamento. Orbene, l'affare della sospensiva va trattata riservatamente tra ministro e Commissione; e l'ufficiale che avrà subito questo trattamento si troverà nei riguardi del pubblico in una condizione certo spiacevole, ma non diversa da quella degli ufficiali esclusi dall'avanzamento per deliberato della Commissione. L'interessato non deve sapere che è stato incluso nel quadro della Commissione e che il Ministro l'ha escluso: a lui basta sapere che non è in quadro, come lo sapranno gli altri ufficiali esclusi dalla Commissione.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Sono lieto che l'onorevole ministro abbia accolto l'equa ed elevata parola dell'onorevole Reynaudi; quindi mi limiterò a fare una proposta.

Il penultimo capoverso dice: « il ministro ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali iscritti in quadro. Questi saranno a suo tempo sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento » ecc.

Ora io desidererei che il ministro desse affidamento nel senso di non lasciare questi ufficiali per un anno sotto il peso di tale condanna, ma che riunisse la Commissione appena egli ha decisa la sospensiva, perchè essa riesamini la posizione dell'ufficiale vagliando i

motivi per cui il ministro ne sospese la promozione.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Non ho difficoltà ad inserirlo anche nell'articolo; si può mettere « nel termine di sei mesi ».

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'ultimo capoverso dice: « La deliberazione del ministro deve essere emanata non oltre 30 giorni dalla data con la quale il quadro dell'avanzamento fu comunicato al Ministero dalle competenti Commissioni ».

Quali possono essere le ragioni di questa sospensiva del ministro? Non può essere che un fatto nuovo e perchè questo fatto nuovo si dovrebbe verificare proprio nei 30 giorni?

Esso si potrebbe verificare pure dopo due, tre o anche quattro mesi. Volendo entrare nell'ordine di idee della maggioranza della Commissione, io insisterei affinché questo ultimo capoverso fosse formulato in questo modo: « La deliberazione del ministro deve essere emanata non appena il ministro stesso verifichi le ragioni della sospensiva ». Se il fatto esisteva già, doveva essere comunicato alla Commissione di avanzamento.

Non è ammissibile che il ministro sia a conoscenza di fatti che restino ignorati dalla Commissione di avanzamento. Il ministro non deve avere reticenze neppure di carattere politico. Egli ha detto che ragioni supreme di interesse dello Stato possono spingerlo...

SECHI, *ministro della marina*. Interessi della marina, e del paese.

THAON DI REVEL. Egli non deve avere in serbo dei fatti tali da sospendere poi la promozione di ufficiali. A parer mio il ministro può sospendere la promozione in seguito a decreti circostanziati e per un fatto nuovo può convocare un'altra volta la Commissione.

L'ultimo periodo dunque è proprio inutile.

AMERO D'ASTE. L'onorevole ministro ha detto: nessuno sa che è sospesa la promozione perchè i quadri di avanzamento non sono conosciuti.

Ora l'onorevole ministro sa meglio di me che, malgrado che i quadri di avanzamento debbano essere segreti, essi invece sono conosciuti prima che egli li firmi. Convengo che

egli deve avere la facoltà di sospendere la promozione di un ufficiale qualora si verificano dei fatti nuovi; ma visto che il regolamento stabilisce che entro tre mesi deve essere fatta la promozione, allorchè vi è un posto vuoto non si può ammettere che si promuovano gli ufficiali che vengono dopo dell'ufficiale di cui si è sospesa la promozione, e che quindi tutto il corpo venga a conoscere che per detto ufficiale deve esservi qualche colpa grave ciò che ne menoma il prestigio.

Invece il ministro, prima di fare altre promozioni dovrebbe convocare la Commissione perchè esamini nuovamente questo ufficiale, e secondo il responso di essa il ministro si regolerà.

Vi possono essere dei casi nei quali invece della promozione l'ufficiale meriti di essere messo in posizione ausiliaria; quindi propongo ancora che quando il ministro creda di sospendere la promozione dell'ufficiale, il ministro stesso debba radunare la Commissione per comunicarle le ragioni della sospensione e sentirne la conseguente deliberazione.

In questo modo sarà tutelato l'ufficiale e la disciplina e quindi anche l'interesse della marina.

Del resto credo che una disposizione simile esista pure per il Regio esercito e quindi non si farebbe altro che estendere la stessa disposizione alla Regia marina.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio centrale di voler redigere per iscritto il nuovo testo dell'articolo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro intanto chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori

Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corbino, Corsi, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paserini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sennino Sidney, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121):

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122):

Senatori votanti	217
Favorevoli	191
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123):

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116):

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente

provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117):

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio:

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare:

Senatori votanti	217
Favorevoli	198
Contrari	19

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo alla discussione del disegno di legge riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Prego il senatore, segretario, on. Frascara di dar lettura del nuovo testo dell'art. 16 del testo ministeriale, che diviene il 10, concordato tra l'onorevole ministro della marina e la maggioranza dell'Ufficio centrale.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Art. 10.

« I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro.

« La deliberazione del ministro dovrà essere emanata non oltre trenta giorni dalla data colla quale il quadro dell'avanzamento fu comunicato al Ministero dalle competenti Commissioni.

« Il ministro ha facoltà di sospendere, con suo decreto motivato, la promozione di ufficiali iscritti in quadro. Questi saranno, non oltre tre mesi, sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento; ove la Commissione confermi il suo giudizio favorevole, gli ufficiali devono essere promossi quando ad essi spetti, e prendono nel nuovo grado l'anzianità che avrebbero conseguita se il loro avanzamento non fosse stato sospeso ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 10 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni vigenti per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali che non sono variate dalle presenti continuano ad essere in vigore.

Le disposizioni contrarie alle presenti s'intendono abrogate.

(Approvato).

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Sottoporrei all' Ufficio centrale ed al Senato la convenienza di aggiungere un articolo, tanto più dopo che si è votato l'art. 10 che finalmente definisce la materia dell'avanzamento degli ufficiali della marina, che finora era rimasta sempre un po' indecisa. Quest'articolo potrebbe essere così redatto:

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato di coordinare in un testo unico: a) la legge sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina; b) la legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina ».

Non mi sembra necessario dilungarmi sulla convenienza di questa disposizione, e spero che la mia proposta incontrerà l'adesione dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole ministro della marina propone che sia aggiunto un articolo così concepito:

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico: a) la legge sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina; b) la legge sull'avanza-

mento dei corpi militari della Regia marina ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onorevole ministro.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro ed accettato dall'Ufficio centrale.

Chi approva questo articolo, che dovrà prendere il numero 12, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESBITERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Vorrei proporre l'aggiunta di un articolo così composto: « Il quadro di avanzamento, dopo essere stato approvato dal ministro, sarà pubblicato nel Foglio d'ordini della Regia marina ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro per la marina se accetta l'articolo aggiuntivo.

SECHI, *ministro della marina*. Io sono molto favorevole alla notorietà delle cose, ma credo che pubblicando il quadro di avanzamento sul foglio d'ordine della Marina, si venga a mettere ancora in peggiori condizioni gli ufficiali esclusi.

L'anno scorso io ho comunicato a tutti i Comandi il quadro di avanzamento, con invito di comunicare ad ogni singolo ufficiale la propria posizione.

Mi pare quindi che sia meglio lasciare questa pubblicità e le modalità di essa in facoltà del ministro.

PRESBITERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. In seguito alle dichiarazioni del ministro ritiro l'articolo proposto trasformandolo in raccomandazione.

SECHI, *ministro della marina*. Come raccomandazione l'accetto.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io mi associo al parere dell'onorevole ministro; ritengo non sia il foglio d'ordini adatta sede per la pubblicazione di queste par-

ticolari notizie relative all'avanzamento degli ufficiali.

È preferibile far conoscere all'ufficiale la sua sorte, riservatamente per via gerarchica, piuttosto che lasciarlo nell'incertezza, che alle volte può avvilitare, rattristare e anche determinare deficienze nel servizio.

Auguro che l'onorevole ministro comunichi sempre i risultati e le decisioni delle Commissioni riservatamente per la via gerarchica.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Credo appunto che il sistema che ho seguito sia ancora preferibile, perchè in questo modo ogni interessato conosce la sua sorte, e se essi non fanno pettegolezzi non si divulgano in pubblico i nomi di coloro che sono esclusi. Concordo pienamente col parere autorevolmente espresso dall'onorevole senatore Di Revel: le cose più si fanno chiare e limpide meglio è.

Credo che tutti i rimproveri mi si possano fare, ma questo no; perchè ho sempre parlato franco e chiaro a tutti, in basso e in alto.

Art. 13.

Disposizione transitoria.

Gli ufficiali di anzianità superiore al 1° ottobre 1916, se capitani del Genio navale, al 9 aprile 1914, se capitani medici, al 14 aprile 1915, se capitani commissari, otterranno avanzamento al grado superiore secondo le norme vigenti prima della emanazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Darò lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli senatori Reynaudi, Presbitero, Thaon di Revel, Millo, Cagni e Torrigiani Luigi:

« Il Senato fa voti che non abbia più a rivivere sotto nessuna forma la facoltà al ministro di modificare la composizione dei quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207) e conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 648, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina » (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, e conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 648, relativo alla soppressione della carica d'ispettore generale della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e sue modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di ispettore generale della Regia marina affidata ad un ammiraglio.

Art. 2.

È istituito il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali che è presieduto dall'ispettore generale della Regia marina, e sarà costituito con modalità da stabilirsi a mezzo di decreto Reale.

L'ispettore generale della Regia marina può convocare tale Comitato o di sua iniziativa o su richiesta del ministro della marina perchè si pronunci su determinate questioni.

In un caso o nell'altro riferisce direttamente al ministro della marina.

Art. 3.

L'ispettore generale della Regia marina fa parte della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato e presiede la Commissione suprema di avanzamento.

Art. 4.

Per incarico del ministro della marina compie determinate ispezioni straordinarie di carattere particolarmente importante.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
SCHANZER.

V. il guardasigilli
MORTARA.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, numero 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, ed il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali;

Visto il Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina;

Visto il Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, circa l'ordinamento del Regio esercito, col quale si sopprime la carica di ispettore generale del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituiva la carica di ispettore generale della Regia marina.

Per le alte benemerienze acquistate durante la guerra, all'ispettore generale della Regia marina, attualmente in carica, ammiraglio Thaon di Revel Paolo, sono corrisposti, a vita, lo stipendio e gli assegni tutti di cui è attualmente provvisto.

Art. 2.

Nell'articolo 3 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il secondo alinea è sostituito dai seguenti: «L'ammiraglio, previsto dal ruolo organico, quando tale grado è ricoperto per effetto di avanzamento per merito di guerra, presidente.

« Quando l'ammiraglio previsto dal ruolo organico ricopre contemporaneamente la carica di presidente del Consiglio superiore di marina, oppure il grado di ammiraglio non è coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra è chiamato a far parte del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano in ruolo che abbia esercitato il comando in capo di forze navali per almeno sei mesi, prescindendo da quelli che coprono le cariche di

presidente del Consiglio superiore di marina e di capo di stato maggiore della marina. Detto vice-ammiraglio coprirà in massima altra carica e sarà chiamato alla capitale per prendere parte alle adunanze del Comitato degli ammiragli.

« In mancanza dell'ammiraglio assumerà la Presidenza del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano fra i tre che ne faranno parte ».

Art. 3.

All'articolo 4 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, e aggiunto il seguente comma:

« Il presidente del Comitato degli ammiragli, quando riveste il grado di ammiraglio può essere incaricato dal ministro della marina della direzione di manovre ed esercitazioni navali di speciale importanza, e possono a lui essere affidati altri incarichi temporanei di carattere particolarmente importante ».

Art. 4.

Nell'articolo 9 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il secondo e terzo alinea sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammiraglio di cui all'art. 3 del presente decreto; oppure un vice ammiraglio, presidente.

« Un vice-ammiraglio o contrammiraglio, membro ordinario con le funzioni di vice-presidente ».

Art. 5.

In fine dell'alinea 7 dell'art. 6 del Regio decreto 1 febbraio 1920, n. 156, è inserito l'inciso: « salvo i casi di impedimento » fra le parole: « i vice-ammiragli in ordine di anzianità » e « fino a raggiungere il numero di sette ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 8 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è sostituito il seguente:

« Sulle proposte alle quali il ministro ha dato corso, di promozione per merito di guerra a favore di ufficiali di qualsiasi grado e ruolo ed a favore dei capi di prima classe del Corpo Reale equipaggi, e sulle proposte di seconda ed ulteriore promozione nella riserva navale previ-

ste dal decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2020, delibera una Commissione costituita dal Comitato degli ammiragli. Il presidente, ed uno dei membri, può essere sostituito, quando impedito, dal più anziano fra i vice-ammiragli, e, in mancanza, dal più anziano fra i contrammiragli non aventi la classifica di specialisti di armi navali, che ha destinazione di ufficio a Roma, e non è impedito di intervenire ».

Art. 7.

In fine del terz'ultimo alinea dell'art. 12 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, dopo le parole « capitani di vascello », aggiungere « non aventi la classifica di specialista di armi navali ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SECHI

LUZZATTI.

V. — Il Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io parlo tanto sul primo, quanto sul secondo decreto che riguarda l'ispettore generale della Regia marina. In questo decreto, che l'Ufficio centrale ha proposto di approvare è citato il Regio decreto 1 febbraio 1920, il quale modifica in parte le attribuzioni del Consiglio superiore della marina e il Comitato degli ammiragli e ne stabilisce anche la formazione.

Ora io raccomanderei all'onorevole ministro che questo decreto fosse convertito in legge, perchè se non erro mi pare che modifichi ap-

punto la legge che stabiliva le attribuzioni e la formazione del Consiglio superiore della marina. Quindi credo che sarebbe conveniente che fosse convertito in legge. Non ho altro da dire.

SECHI, *ministro della marina*. Accetto la raccomandazione.

PRESIDENTE. Insomma, quello che il Ministero ha fatto a notevole distanza di tempo, istituire l'ispettorato e poi sopprimerlo, il Senato lo farebbe in un unico momento; istituirebbe e poi sopprimerebbe l'ispettore generale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

I due articoli unici di questi disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra » (N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra ».

Prego il senatore, segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, relativo a sessioni straordinarie di esami per i militari ed ex militari presso i Regi Istituti nautici.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono indette presso i Regi Istituti nautici tre sessioni straordinarie di esami, cui potranno partecipare coloro i quali abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi a causa della guerra dichiarata il 24 maggio 1915.

La prima di queste sessioni avrà luogo entro i primi dieci giorni del mese di marzo 1920 e sarà per esami di licenza e di promozione.

Le altre sessioni saranno unicamente per esami di licenza ed avranno luogo entro l'anno 1920, in periodi da stabilirsi con ordinanza ministeriale.

Agli esami di licenza saranno ammessi anche coloro i quali dimostrino al capo dell'Istituto che, all'atto della chiamata alle armi, seguivano privatamente studi di Istituto nautico. Il giudizio del capo d'Istituto circa l'ammissibilità agli esami è inappellabile.

Art. 2.

I candidati che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo potranno presentarsi alle dette sessioni così per iniziare gli esami, come per riparare le prove fallite.

Essi non potranno usufruire delle sessioni ordinarie.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in prove orali per tutte le discipline, salvo che per l'italiano, per il quale vi saranno due prove distinte: scritta e orale.

Art. 4.

I candidati potranno presentarsi a sostenere gli esami in qualunque sede, sia che debbano iniziarli, sia che debbano ripetere prove fallite, e per essere iscritti dovranno farne domanda in carta legale al capo dell'Istituto, corredata dei necessari documenti scolastici e militari.

Art. 5.

Per l'iscrizione alle tre sessioni straordinarie non è dovuta nessuna tassa.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici sarà corrisposto un compenso nella misura prescritta dalla tabella C, annessa al Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303.

Art. 6.

Coloro che si presentano per la prima volta agli esami di licenza possono fruire delle sole tre sessioni anzidette.

I candidati alla licenza, ripetenti, possono fruire di una o più sessioni straordinarie purchè non venga complessivamente a superarsi il numero di sei.

I candidati agli esami di promozione possono fruire dell'unica sessione straordinaria stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

I ripetenti degli esami di promozione potranno giovare di tale sessione purchè non venga complessivamente ad essere superato il numero di quattro sessioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, tenuto conto dei risultati generali dell'esame, potrà dichiarare licenziati o promossi coloro che siano caduti in una o due materie che non siano, per i candidati della sezione capitani, l'italiano, l'astronomia, la navigazione e l'arte navale; per i candidati della sezione macchinisti, l'italiano e le macchine; per i candidati della sezione costruttori, l'italiano, la teoria della nave e la costruzione navale.

Art. 8.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 e che in precedenti sessioni di esame abbiano superato le prove richieste dall'art. 3, saranno, in seguito a loro domanda, dichiarati licenziati o promossi dalla Commissione esaminatrice dell'Istituto presso il quale sostennero gli esami.

La disposizione dell'art. 7 potrà dalle Commissioni esaminatrici essere applicata a coloro fra i predetti candidati, che, per le prove superate in precedenti sessioni, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso e che ne facciano domanda.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA
SECHI
SCHANZER.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina ».

Chiedo all'onorevole ministro della marina se accetta che la discussione si svolga sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Io pregherei il Senato di rimandare la discussione di questo disegno di legge ad altra tornata, perchè vedo che è stata proposta dall'Ufficio centrale una modificazione di qualche entità; e desidererei sentire il parere del ministro dell'Industria che è anche interessato nella discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, s'intende approvata la proposta dell'onorevole ministro della Marina. Questo disegno di legge sarà messo all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica » (N. 210-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica ».

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se accetta che la discussione avvenga sul testo dell'Ufficio centrale.

SECHI, ministro della marina. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 15 maggio 1919, n. 801, relativo al computo della navigazione per il personale destinato alla aeronautica, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Il decreto sottoposto all'esame del Senato porta la data del 15 maggio 1919, vale a dire che fu emanato sei mesi dopo la firma dell'armistizio. In esso si stabilisce che debba essere considerato a tutti gli effetti come imbarcato su navi nella posizione di armamento il tempo trascorso dal personale della Regia marina addetto al servizio aeronautico, che sia imbarcato su aeronavi armate, o destinato permanentemente quale personale di volo alle squadriglie di idrovolanti o ancora destinato a prender parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione. Ora, questa disposizione aveva completamente ragione d'essere in tempo di guerra, perchè sarebbe stato un assurdo il togliere da un posto di combattimento un personale pratico ed allenato al delicato servizio dell'aeronautica per metterlo a bordo, dove

molto probabilmente sul principio avrebbe reso servizi poco utili. E comprendo ancora che il decreto che si chiede di convertire in legge porti la data del maggio 1919, perchè esso doveva servire a sanare e a regolarizzare la posizione a quel personale che, avendo, durante la guerra, prestato servizio nell'aeronautica, non aveva compiuto i suoi obblighi d'imbarco e quindi per legge non avrebbe potuto essere promosso. Quindi questo decreto del 15 maggio 1919 lo trovo giusto perchè dava una sanatoria. Ma siccome in esso non trovo una data di cessazione della sua validità, così ritengo che ancora oggi sia in vigore e chieggo se il ministro non crede di doverlo integrare con qualche limitazione, che reputo necessaria, perchè lo si possa applicare anche in tempo di pace.

Seguendo le disposizioni dell'articolo 1 di questo decreto del 15 maggio, l'allievo che esce dall'Accademia ed è destinato all'aviazione, può raggiungere il grado di capitano di corvetta, e anche gradi superiori, senza essere mai stato un giorno a bordo. La marina avrà acquistato, probabilmente, un ottimo aviatore, ma certamente un mediocre (per non dire pessimo) marinaio. Ora io domando se il ministro si sentirà l'animo tranquillo, dando il comando di un Caccia torpediniere di mille e più tonnellate a un capitano di corvetta formato in questo modo. E che questa non sia una cosa raccomandabile ne abbiamo avuto esempio, non molto tempo fa, con qualche incidente, chiamiamolo così, di navigazione avvenuto sulla costa della Dalmazia. Ora è certo che non basta per essere un ufficiale di marina il possedere una vasta cultura teorica, se ad essa non si accoppia l'esperienza, che non si acquista altro che colla pratica e stando a bordo. Ora questo mio pessimismo non è stato determinato da qualche fatto recente, ma deriva da sicura convinzione, quindi se il ministro non crede di creare un corpo aeronautico con ruoli a sè e con carriera separata, a me pare che il miglior modo di provvedere sia quello di disporre le cose in modo che una parte almeno della navigazione sia effettuata realmente sulle navi, e di limitare il periodo in cui gli ufficiali possono essere addetti alla aeronautica facendo loro raggiungere al massimo il grado di capitano di corvetta, tanto più poi che si sa

che oltre la quarantina è difficile si possa volare e volar bene. Questa considerazione è anche contenuta nella relazione con la quale il ministro del tempo onorevole Del Bono, ha presentato il decreto legge in discussione, quindi io prego il ministro di farmi conoscere il suo pensiero circa le disposizioni che vorrà dare al riguardo e dalla sua risposta io giudicherò se debbo presentare un emendamento o un articolo aggiuntivo alla legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Siamo in sede di semplice conversione in legge di un decreto legge, però la questione sollevata dall'onorevole Presbitero merita tutta l'attenzione del ministro e bisognerà, certo, trovare il modo di risolverla conciliando gl'interessi e le esigenze del servizio dell'aviazione con la necessità, giustamente indicata dal senatore Presbitero, che gli ufficiali i quali fanno servizio nella aviazione vi siano destinati permanentemente; oppure, se debbono anche fare servizio navale, compiano determinati periodi minimi di navigazione in mare per acquistare i necessari requisiti.

Però è una questione talmente complessa, che a me pare non convenga risolverla in sede di conversione di un decreto-legge, nè credo si potrebbe risolverla con un articolo aggiuntivo, come diceva il senatore Presbitero, a meno che egli non abbia già sviscerato l'argomento. Io non lo ho studiato a fondo, e non potrei fare proposte seduta stante. La migliore soluzione sarebbe, credo, approvare la conversione del decreto-legge, mentre io prendo impegno di esaminare la questione e di provvedere in modo adeguato, secondo l'ordine d'idee espresse dal senatore Presbitero. E tanto più posso prendere questo impegno, in quanto non ho bisogno di fare all'uopo una legge apposita, perchè basta regolare opportunamente le destinazioni di imbarco degli ufficiali dei vari gradi e questa è una cosa di ordinaria amministrazione.

Poichè l'onorevole senatore Presbitero ha voluto accennare agli inconvenienti che sono avvenuti sulla costa dalmata dirò che non credo siano gravi; perchè non riesco ad orientarmi in merito a quanto ha detto, mentre, se

fosse cosa di una certa gravità, saprei indubbiamente di che si tratta

Riconosco che i turni di imbarco per gli ufficiali destinati alla aviazione, non si sono finora effettuati con tutta regolarità; ma ciò è dovuto al fatto che in realtà la smobilitazione della marina è cominciata solo da un mese, e in questi due anni di armistizio si è dovuto provvedere a tanti bisogni di guerra, che non è stato possibile riprendere il ritmo normale dell'assetto di pace, per cui qualche inconveniente si è necessariamente verificato.

Ora le cose potranno presto assestarsi, e sarà molto semplice regolare l'imbarco di tali ufficiali.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Se non ho mal compreso, il ministro non è contrario alla mia proposta, e anzi s'impegna di presentare o un progetto di legge o di dare norme positive al riguardo.

Stando così le cose, non ho più ragione di presentare emendamenti perchè dissi di attendere di conoscere il pensiero del ministro; ora mi è noto e constatato che collima col mio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, passeremo alla lettura dei singoli articoli del decreto luogotenenziale.

Art. 1.

È considerato a tutti gli effetti come imbarcato su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che trovisi in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinato permanentemente quale personale di volo agli aeroscali od alle squadriglie idrovolanti ed aeroplani, aventi tutti, o parte degli apparecchi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione, allievi compresi.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone che dopo

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1921

le parole « a tutti gli effetti » siano aggiunte le altre « meno che per gli assegni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 con questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie;

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni non abbiano compiuti voli od ascensioni (aeronavigazione).

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1911, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria.

CORSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. D'accordo col ministro si propone di sostituire la dizione di questo articolo con la seguente: « La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911 nel testo del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria ».

PRESIDENTE. Dò lettura del nuovo testo concordato fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale per l'art. 4: « La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911 nel testo del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria ».

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali » (N. 211-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali ».

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se accetta che la discussione avvenga sul testo dell'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dell'Ufficio centrale.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 17 luglio 1919 numero 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando il numero degli ufficiali fuori quadro di tutti i corpi militari della Regia ma-

rina esistenti in forza di disposizioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto non sia ridotto:

- a) a zero per i vice-ammiragli;
- b) a un quarto per i contrammiragli e gradi corrispondenti;
- c) a un terzo per i capitani di vascello e gradi corrispondenti;
- d) a metà per i capitani di corvetta e gradi corrispondenti;
- e) a metà per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti, esclusi i capitani del corpo Reale equipaggi;
- f) a un quarto per gli ufficiali subalterni del corpo Reale equipaggi.

Alle vacanze che si verificheranno nei suindicati gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1° Nel grado di vice-ammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2° Nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3° Nel grado di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4° Nel grado di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5° Nel grado di ufficiale subalterno del corpo Reale equipaggi si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

I posti lasciati liberi dagli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri a loro domanda, giusta il decreto luogotenenziale n. 680 in data 24 aprile 1919, non saranno computati agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

Fino a quando il numero dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali non sarà ridotto a un quarto di quello stabilito dai quadri organici in vigore, le promozioni a tale grado si faranno coprendo la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dei precedenti articoli, le frazioni di unità sono considerate come unità intere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà effetto alla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI,
SECHI.

V. — *il guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, numero 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina » (Numero 212-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, numero 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento pel tempo di guerra per i Corpi militari della R. marina, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo unico.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Nel testo ministeriale era detto si riduceva il periodo di comando di navi per i capitani di vascello a due anni, mentre la legge precedente disponeva, in tempo di pace, trenta mesi di comando.

L'Ufficio centrale considerando che per i gradi di capitano di vascello, il periodo di comando è precisamente quello nel quale gli ufficiali ammiragli hanno modo di conoscere quali sono i migliori capitani di vascello che possono diventare i futuri ammiragli comandanti di squadra e di flotta, ha pensato che non conveniva diminuire questo periodo di comando che è il più importante tra i comandi degli ufficiali di marina. E ciò tanto più che alcune volte le navi possono essere in riparazione oppure sono distaccate dalle squadre per cui l'ammiraglio in questi casi non avrebbe modo di giudicare un capitano di vascello in confronto di un altro, e quindi nelle proposte e nei rapporti che deve fare non potrebbe indicare quali sono i migliori tra i quali poi si dovrebbero scegliere i futuri ammiragli comandanti di squadra e di flotta, poichè naturalmente il grado di ammiraglio è creato specialmente per questo scopo. Per conseguenza il vostro Ufficio centrale ha consentito che per un periodo di due anni, cioè a dire, per i quadri del 1921 e 1922 si mantenesse ciò che ha proposto il ministro, visto che durante la guerra bastavano quindici mesi di comando di nave per la promozione; sarebbe perciò un periodo transitorio; terminato il 1922, si deve tornare alla legge antica, cioè ai trenta mesi di comando. In questo senso si è proposta la modifica dell'articolo unico.

PRESIDENTE. So nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla lettura dei singoli articoli del decreto Reale.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

A deroga di quanto è prescritto dall'art. 132 del regolamento sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, le disposizioni speciali stabilite per l'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, relative al tempo di guerra, cessano di aver vigore dal 16 agosto 1919, salvo il disposto degli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli ufficiali di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, che trovandosi nelle condizioni previste dai decreti luogotenenziali 27 maggio 1917, n. 919, e 16 maggio 1918, n. 713, abbiano ottenuto, prima del 16 agosto 1919, la dichiarazione che essi non poterono, per ragioni di regio servizio, compiere in tutto o in parte le condizioni di avanzamento, la dichiarazione stessa continuerà ad avere effetto anche dopo il 16 agosto, sempre quando essi siano più anziani di pari grado già iscritti in quadro, e soltanto per l'avanzamento al grado immediatamente superiore.

(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1919-20 perchè avevano raggiunto le condizioni stabilite per il tempo di guerra, continueranno ad esservi iscritti fino alla decadenza dei quadri stessi e concorreranno alle promozioni che dovessero effettuarsi nel frattempo.

Gli ufficiali che, pur essendo più anziani di altri già iscritti in quadro, o già promossi, non sono stati compresi in quadro perchè a loro riguardo dalla competente Commissione

venne pronunciato giudizio sospensivo, hanno diritto ad essere nuovamente scrutinati e, se giudicati idonei, ad essere iscritti in quadro anche senza aver raggiunto le condizioni di avanzamento del tempo di pace, purchè abbiano compiuto quelle del tempo di guerra. Tale diritto cesserà con l'entrata in vigore dei quadri di avanzamento del 1921, per la compilazione dei quali gli ufficiali stessi saranno scrutinati se avranno raggiunto le condizioni di avanzamento prescritte per il tempo di pace; in caso contrario, i quadri di avanzamento saranno compilati con riserva di anzianità, nei loro riguardi, giusta le disposizioni vigenti.

(Approvato).

Art. 4.

Nulla è variato al decreto luogotenenziale 13 giugno, 1918, n. 821, che resta confermato circa i casi in cui si può conseguire avanzamento in tempo di pace senza avere adempiuto alle normali condizioni prescritte dalle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 5.

Dal 10 agosto 1919, il periodo minimo di imbarco nel grado di capitano di vascello, necessario per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è stabilito in anni due pei quadri di avanzamento ordinari e suppletivi degli anni 1921 e 1922 a temporanea modificazione di quanto è fissato dalla tabella dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni disposizione contraria alla presente legge s'intende abrogata.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina » (N. 213-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina ».

Domando all'onorevole ministro della marina se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione di questo disegno di legge abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, relativo ai quadri di avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge.

CORSI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *relatore*. Il decreto-legge sul quale il Senato è chiamato a pronunciarsi è di piccola mole, ma di importanza notevole per il suo contenuto, per le modificazioni che apporta alla procedura dell'applicazione dell'attuale legge di avanzamento.

L'articolo 1 di questo decreto riguarda le condizioni in cui debbono trovarsi gli ufficiali per essere sottoposti a scrutinio da parte delle Commissioni di avanzamento. Secondo la legge attuale, soltanto gli ufficiali che avevano conseguite integralmente le condizioni prescritte dalla legge di avanzamento potevano esser presi in esame; ma accadeva che alle volte nel giorno in cui le Commissioni si riunivano, alcuni ufficiali non avevano, soltanto per pochi giorni di differenza, compiuto quei periodi minimi di permanenza nel grado, di navigazione e simili che erano prescritti e quindi non potevano esser presi in esame. Per ovviare a questa difficoltà, il ministro ha proposto un certo margine di tolleranza che nel testo ministeriale di questo decreto era fissato ai tre

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1921

quarti di questi periodi minimi, ma l'Ufficio centrale ispirandosi alla necessità che le prove cui devono essere sottoposti gli ufficiali a bordo delle navi abbiano la maggiore estensione possibile, e d'altra parte rendendosi conto delle difficoltà che avevano suggerito al ministro questa modificazione, propone di portare questo limite di tolleranza ai quattro quinti e l'onorevole ministro ha dichiarato di consentire in questo emendamento.

L'articolo 2 riguarda la soppressione delle schede individuali. Il Senato non è forse al corrente di questa istituzione che fino ad ora era in vigore. Si tratta di ciò: sul conto di ogni ufficiale era redatta da tutti gli ufficiali dei gradi superiori una scheda in cui essi esprimevano il loro giudizio riguardo all'ufficiale sottoposto a scrutinio. All'atto pratico l'istituzione di questa scheda individuale ha dato luogo a molti inconvenienti e reclami e non si è palesata menomamente efficace. Il ministro quindi ne propone la soppressione e l'Ufficio centrale aderisce alla sua proposta.

Un'altra modificazione importante è quella contenuta nell'art. 3. Nei gradi in cui è prescritto l'avanzamento misto con i criteri della scelta e dell'anzianità, finora potevano concorrere all'avanzamento a scelta anche gli ufficiali che non avevano ottenuto l'unanimità dei giudizi favorevoli sulla loro idoneità all'avanzamento. Con questo art. 3 si stabilisce invece che nel caso di avanzamento misto possono concorrere all'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianità sono giudicati idonei all'unanimità. È una maggiore garanzia che si dà nel senso che i promossi siano pienamente meritevoli di ottenere l'avanzamento a scelta, avendo ottenuto l'unanimità dei giudizi a loro riguardo.

Con l'art. 4 si stabilisce che i quadri d'avanzamento entrano in vigore con la data con la quale sono approvati dal ministro e con la stessa data cessano di aver effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati. A proposito di questo articolo l'Ufficio centrale ha proposto e l'onorevole ministro ha accettato, che sia posto un limite di tempo a questa approvazione del ministro, per evitare che l'approvazione stessa possa andare molto alla lunga e quindi ritardare l'entrata in vigore dei nuovi quadri di avanzamento. Si è

perciò stabilito che la deliberazione del ministro relativa all'approvazione o meno dei quadri di avanzamento debba essere emanata entro trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento furono comunicati al ministro dalle competenti Commissioni.

Con queste modificazioni l'Ufficio centrale vi propone l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico del disegno di legge. Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli del decreto Reale.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 1.

Le Commissioni di avanzamento competenti, in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, prendono in esame gli ufficiali insritti nel ruolo di anzianità che già posseggono tutte le condizioni di avanzamento prescritte per il proprio grado e quelli che, al primo del mese nel quale le Commissioni stesse iniziano le loro sedute, abbiano già compiuto almeno i quattro quinti dei periodi minimi di permanenza nel grado di navigazione, comando, direzione e simili, stabiliti per il loro avanzamento.

Gli ufficiali che sono compresi nei quadri in forza di questa ultima clausola non possono essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento.

Gli ufficiali che le competenti Commissioni di avanzamento debbono esaminare per la formazione dei quadri debbono essere compresi:

a) nella prima metà del ruolo, se capitani di vascello o capitani di fregata e gradi corrispondenti;

b) nel primo terzo del ruolo, se capitani di corvetta e gradi corrispondenti;

c) nel primo quarto del ruolo, se tenenti di vascello e gradi corrispondenti.

(Approvato).

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1921

Art. 2.

Sono soppresse le schede individuali di avanzamento stabilite dall'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

CAGNI. Chiedo di parlare sull'articolo secondo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. Ho domandato la parola per fare una raccomandazione all'onorevole ministro: la composizione delle Commissioni di avanzamento è stabilita da un regolamento, ma sarebbe molto più opportuno che le norme che regolano questa composizione, se non possono entrare in questa legge, fossero in seguito presentate come legge, in modo che la composizione risultasse permanente e approvata dal Parlamento. In questo senso faccio raccomandazione all'onorevole ministro.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Sono sicuro che la composizione della Commissione Suprema di avanzamento è determinata con uno di quei decreti-legge, che ho sottoposto all'approvazione del Parlamento: quindi, quando questi decreti saranno convertiti in legge, anche la composizione sarà determinata per legge.

Non ho presente se la composizione della Commissione ordinaria sia determinata con legge o con decreto Reale, ma riconosco giusta l'osservazione dell'onorevole senatore Cagni, e anche per la Commissione ordinaria di avanzamento non ho difficoltà a presentare, se necessario, un progetto di legge, perchè la composizione sia fatta per legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Nei gradi in cui è prescritto l'avanzamento misto con i criteri della scelta e dell'anzianità, possono oncorrere per l'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianità sono giudicati idonei all'unanimità.

(Approvato).

Art. 4.

I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data con la quale sono approvati dal mi-

nistro, e con la stessa data cessano di avere effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati.

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento per concorso, i quali vigono fino al loro completo esaurimento.

La deliberazione del ministro relativa alla approvazione o meno dei quadri di avanzamento deve essere emanata non oltre trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento furono comunicati al ministro dalle competenti commissioni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-1920 » (N. 215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami degli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-1920 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 296, in data 27 febbraio 1919, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione.

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1217;

Visto il decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, e dell'art. 4 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, è confermata, per il solo anno scolastico 1918-19, la concessione della dispensa dagli esami, così di promozione come di licenza, a favore degli alunni dei Regi istituti nautici per le materie nelle quali essi conseguiranno classificazioni non inferiori a sei decimi in profitto e a sette in condotta.

Art. 2.

A decorrere dall'anno scolastico 1919-20 cessano di avere effetto anche per i Regi istituti nautici le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731.

Art. 3.

Conserveranno il beneficio di fruire di sei sessioni per gli esami di licenza nei Regi istituti nautici i candidati i quali, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto-legge luogotenenziale predetto, abbiano iniziato gli esami stessi entro l'anno scolastico 1918-19, e i militari ed ex militari che li inizieranno non oltre l'anno scolastico 1919-20.

Parimente conserveranno il beneficio di fruire di quattro sessioni agli esami di promozione i candidati i quali, essendo già stati iscritti come alunni interni nei Regi istituti nautici e trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge luogotenenziale predetto, abbiano iniziato gli esami stessi entro l'anno scolastico 1918-19, e i militari ed ex militari che, essendo iscritti prima della chiamata alle armi come alunni interni nei Regi istituti nautici, inizieranno detti esami di promozione entro l'anno scolastico 1919-20.

Art. 4.

Agli effetti del pagamento delle tasse scolastiche, i candidati ammessi ad esami di promozione in virtù delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, dovranno considerarsi come alunni interni e saranno obbligati al pagamento della tassa di iscrizione per i corsi di studio precedenti a quello a cui aspirano ai quali già non siano stati regolarmente iscritti.

Art. 5.

Tutti i candidati ai predetti esami di licenza e di promozione, iniziati dopo il 31 dicembre 1918, dovranno sostenerli in base ai programmi approvati per l'anno scolastico 1918-1919, a norma dell'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, e, dell'anno scolastico 1919-20 in poi, in base ai programmi approvati, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, con decreto in data 4 febbraio 1919 dei ministri della marina e della istruzione pubblica.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

V. — *Il guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi » (Numero 217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, numero 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi ».

Prego l'onorevole senatore Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

Regio decreto n. 526, da convertirsi in legge, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1915, n. 108).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuove disposizioni è temporaneamente sospesa l'applicazione dell'articolo 32 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 2.

Per le nomine a sottotenente del Corpo Reale equipaggi potrà prescindersi — fino al 31 dicembre 1915 — dalla condizione dell'esame. Per l'iscrizione in quadro, la competente Commissione di avanzamento terrà presenti gli altri elementi di giudizio previsti dalla legge e dal regolamento per l'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*:
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge, n. 1008, in data 27 giugno 1920, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva;

Conversione in legge del Regio decreto-legge, n. 1028, in data 8 luglio 1920, che mo-

difica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici;

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 1266, in data 25 agosto 1920, che costituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di due interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se la liquidazione dei beni appartenenti ad ex-nemici nei territori soggetti ai mandati coloniali si effettua con le condizioni di eguaglianza negli scambi e per il commercio, garantite dagli articoli 22 e 23 del Patto delle nazioni a tutti i membri della Società delle nazioni, e perciò anche ai cittadini italiani.

Artom, Bettoni, Rebaudengo.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro del tesoro per sapere perchè non fu dato seguito alla promessa fatta qualche anno fa di far pagare le pensioni mediante *chèques* postali.

L'attuale modo di pagamento, specie nelle grandi città, è indecoroso per gli antichi servitori dello Stato, resi dalla vecchiezza inabili a sostenere le fatiche, le perdite di tempo di più giorni, e i pericoli ai quali sono esposti.

Ciò che è avvenuto alla tesoreria di Napoli avrebbe dovuto essere un ammonimento.

Non dovrebbe essere impossibile di conciliare la sicurezza dello Stato con una forma di umanità verso i pensionati, che alle loro misere condizioni aggiungono sforzi inauditi e mortificanti aspettative, per avere quel poco mensile tanto insufficiente al costo attuale della vita.

Mascl.

Domani alle ore 15 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno.

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 67);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 208);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 216);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali (N. 211);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 212);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 213);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 215);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 217).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 206);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, num. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia Marina (N. 218);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reali equi-

paggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (Numero 219);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 221);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi (N. 222).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 7 marzo 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche